REGIONE CAMPANIA – Area Generale di Coordinamento Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - **Circolare n. 8 - Circolare esplicativa della D.G.R.C. 24/10/2008 n. 1707 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di trattenimento in servizio e continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti ai sensi della L. 133/2008".**

Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio del personale prossimo al compimento dell'età pensionabile.
In particolare, il VII comma dell'art. 72 del citato decreto ha trasformato il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età, da diritto potestativo del dipendente a facoltà dell'Amministrazione, mentre il comma XI ha introdotto la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1707 del 24/10/2008, ha esercitato le facoltà inerenti il trattenimento in servizio e la prosecuzione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, stabilendo al riguardo criteri e modalità attuative delle citate disposizioni. Nel trasmettere copia di detta deliberazione se ne riassumono i punti salienti fornendo altresì indicazioni sull'iter procedurale per la corretta e puntuale applicazione delle regole ivi fissate.

1. Trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo (art. 16 comma 1.d.lgs. 503/1992)

a) disciplina di prima applicazione

In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1707 del 24/10/2008 le istanze di trattenimento in servizio, già prodotte alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 o che saranno presentate entro il 27/12/2008, aventi decorrenza dall'1/01/2009 al 31/12/2009, sono automaticamente accolte se nel termine di 30 giorni dall'esecutività della citata deliberazione i Coordinatori delle AA.GG.CC o gli Assessori al ramo non facciano pervenire al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07, i primi per i dirigenti e i dipendenti delle categorie A-B-C-D, i secondi per i Coordinatori di Area, espresso diniego al loro trattenimento in servizio, per la mancanza dei requisiti di particolare esperienza professionale ovvero di specifiche esigenze organizzative e funzionali. Restano, invece, validi a tutti gli effetti i trattenimenti in servizio in essere alla data del 25.6.2008, di competenza del Settore Previdenza e Quiescenza.

b) disciplina ordinaria

I provvedimenti di trattenimento già disposti, che avrebbero avuto decorrenza dal 1 gennaio 2010, sono decaduti, per cui le relative domande, alla stregua di ogni altra istanza di trattenimento in servizio con decorrenza da tale data, devono essere presentate dai dirigenti e dai dai dipendenti delle categorie A-B-C-D ai Coordinatori delle AA.GG.CC. di appartenenza e per questi agli Assessori al ramo, tra i 24 e i dodici mesi precedenti il compimento del loro 65° anno di età. Questi a loro volta devono farle pervenire, non oltre trenta giorni dal ricevimento, al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento corredate delle attestazioni di propria competenza nelle quali andrà dichiarato, per i dirigenti: "che sono preposti da tempo ad una specifica attività per cui sarebbe pregiudizievole per l'Amministrazione, ai fini organizzativi e funzionali, procedere alla sostituzione con altro dirigente" ovvero "l'impossibilità di individuare all'interno della struttura un altro dirigente da destinare all'attività in questione" per i dipendenti della categoria D andrà evidenziata, invece, "la particolare esperienza professionale acquisita dall'interessato in ambiti determinati o specifici connessa alle esigenze organizzative e funzionali dell'Area" mentre per tutte le altre categorie andranno sottolineate "le specifiche esigenze organizzative e funzionali che ne suggeriscono l'accoglimento, nonché le eventuali peculiari esperienze professionali acquisite"

Il provvedimento formale di accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, una volta adottato, è comunicato dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento all'interessato nonché al Coordinatore dell'A.G.C. o all'Assessore al ramo ed al Settore Previdenza e Quiescenza.

c) diniego all'accoglimento della domanda. Verifica della disponibilità di altra struttura

Il diniego all'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio è conseguenza della certificazione negativa dei Coordinatori delle AA.GG.CC. o degli Assessori al ramo, nonché effetto dell'impossibilità di assegnare i soggetti interessati ad altra struttura.
Ebbene, sia in caso di certificazione negativa al trattenimento in servizio del personale che abbia già prodotto o presenti istanza entro il 27/12/2008, con decorrenza dall'1/01/2009 al 31/12/2009, sia nel caso della certificazione negativa fatta pervenire dagli Assessori al ramo o dai Coordinatori delle AA.GG.CC. a corredo delle domande di trattenimento in servizio, presentate tra i 24 mesi e i 12 mesi precedenti il compimento dei 65 anni di età, il Settore Organizzazione e Metodo dell'A.G.C. 07 verificherà la disponibilità dei Settori della Giunta, che abbiano manifestato esigenze di personale, di avvalersi dei dipendenti e dirigenti interessati.
Per i dirigenti, la nuova proposta di incarico sarà rivolta dall'Assessore al ramo alla Giunta Regionale che provvederà all'assegnazione; tale proposta dovrà evidenziare le specifiche esigenze organizzative e professionali dell'area di destinazione che giustifichino l'incarico nei confronti del dirigente individuato. Per i dipendenti delle categorie A-B-C-D, l'assegnazione avverrà, invece, con provvedimento del Coordinatore dell'A.G.C. 07, d'intesa con il Coordinatore dell'A.G.C. presso lr quale i dipendenti presteranno servizio.

Laddove vi fossero più soggetti interessati all'assegnazione presso strutture regionali, la scelta sarà effettuata tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative e professionali dell'area di destinazione

Qualora, entro 6 mesi prima dal raggiungimento del 65° anno di età, non fosse stato possibile assegnare il personale interessato ad altro Settore regionale, il Settore Previdenza e Quiescenza dovrà adottare il provvedimento di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

La mancata trasmissione delle attestazioni o delle certificazioni negative da parte dei Coordinatori delle AA.GG.CC. o degli Assessori al ramo equivale al diniego al trattenimento in servizio del personale interessato, con la conseguente applicazione delle disposizioni riguardanti la verifica della disponibilità di altra struttura regionale.

2. Prosecuzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni

a) comunicazione anzianità contributiva

La deliberazione di Giunta regionale n. 1707/2008 ha stabilito che il rapporto di lavoro si risolve nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni. Tuttavia, in ragione delle esigenze organizzative e funzionali rappresentate da ciascuna A.G.C. , i dirigenti ed i dipendenti delle categorie possono continuare il loro rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, rinnovabili fino al compimento del 65° anno di età. I provvedimenti di prosecuzione sono adottati dalla Giunta regionale per i Dirigenti e dal Coordinatore dell'A.G.C. 07 per i dipendenti delle categorie.

Tutto il personale regionale almeno 12 mesi prima del compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni deve darne comunicazione al Settore Previdenza e Quiescenza dell'A.G.C. 07. In mancanza, laddove accertato di ufficio si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro entro 6 mesi dalla conoscenza del fatto, con esclusione dei benefici di cui alla successiva lettera b)

Sono obbligati alla comunicazione al Settore Previdenza e Quiescenza tutti coloro che abbiano maturato alla data di esecutività della deliberazione i 40 anni di contributi o che li maturino in un periodo inferiore ai 12 mesi. Tale comunicazione va presentata entro 60 giorni da detta esecutività. Analogamente si procederà, in mancanza, alla risoluzione del rapporto di lavoro entro 6 mesi, con la medesima preclusione dei benefici.

Non sono tenuti, invece, alla comunicazione di che trattasi i dipendenti che, in sede di disciplina transitoria, beneficiano del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, di cui al punto 1. lettera a)

b) continuazione del rapporto di lavoro

Ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, devono pervenire al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, entro 60 giorni dalle comunicazioni di raggiungimento o di superamento dell'anzianità contributiva, le attestazioni dei Coordinatori delle AA.GG.CC., per i dirigenti ed i dipendenti delle categorie e degli Assessori al ramo, per i Coordinatori di Area, nelle quali vanno rappresentate le reali esigenze al loro mantenimento in servizio per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi di attività specifici dei Settori e delle A.G.C. di appartenenza e/o l'impossibilità di farvi fronte con le risorse umane assegnate alle predette strutture.
Per consentire il tempestivo invio delle attestazioni è necessario che il personale interessato trasmetta la comunicazione di cui alla precedente lettera a) contestualmente al proprio Coordinatore di A.G.C. o all'Assessore al ramo.

c) diniego alla prosecuzione del rapporto di lavoro

Nello stesso termine di 60 giorni i Coordinatori delle AA.GG.CC. o gli Assessori al ramo devono inviare al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento le certificazioni negative alla prosecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso le valutazioni negative verranno riconsiderate con le stesse modalità e tempi indicati al punto 1. lettera c) fatta eccezione per il provvedimento di risoluzione del rapporto
di lavoro che sarà adottato dal Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, qualora non fosse stato possibile assegnare il dipendente ad una diversa struttura della Giunta Regionale, con preavviso di sei mesi dal raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni ed oltre.

La mancata trasmissione delle attestazioni o delle certificazioni negative da parte dei Coordinatori delle AA.GG.CC. o degli Assessori al ramo equivale al diniego alla prosecuzione del rapporto del personale interessato, con la conseguente applicazione delle disposizioni riguardanti la verifica della disponibilità di altra struttura regionale.

Dott. Antonio Marchiello